



Area Sportello Unico e Registro imprese

Unioncamere
Protocollo Generale
USCITA - 26/07/2010 09:34 - 0012993

PS/odl

Ai
Conservatori del registro delle Imprese
delle Camere di Commercio I.A.A.

LORO SEDI

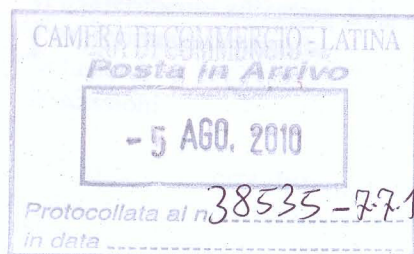
Al
Ministero dello Sviluppo
Economico Direzione Generale per
il Mercato, la Concorrenza, il
Consumatore, la Vigilanza e la
Normativa Tecnica
ROMA

All'
Agenzia delle Entrate
ROMA

All'
INPS
Direzione Generale
ROMA

All'
INAIL
Direzione Generale
ROMA

A
InfoCamere s.c.p.a.
ROMA



Oggetto: Nuovi adempimenti con la "ComUnica".

..... - OMISSIS -

..... - OMISSIS -

Il secondo intervento legislativo è, invece, contenuto nel **decreto legge 31 maggio 2010 n. 78** recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010 n. 125.

L'articolo 29, comma 6 del decreto legge dispone::

In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili".

La norma ha, pertanto, posto a carico dei curatori fallimentari un nuovo obbligo che consiste nel comunicare agli Enti coinvolti nella "comunicazione unica" i dati necessari al fine di un'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

Gli uffici del registro delle imprese sono già destinatari, a cura del cancelliere del Tribunale, di alcune informazioni relative all'impresa nei confronti della quale si è aperta la procedura fallimentare; con lo stesso mezzo, viene comunicato il nome del curatore.

Dopo un confronto con gli altri Enti coinvolti nella "comunicazione unica", si è concordato che "i dati necessari" ai quali si riferisce la norma e che occorrono per l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale sono:

- la denominazione della società o dell'impresa, il codice fiscale, la sede ed il numero della procedura concorsuale;
- il nome e cognome del curatore fallimentare, il codice fiscale, la sede della curatela e la data di accettazione dell'incarico;
- la data dell'udienza fissata dal giudice delegato per l'accertamento dello stato passivo.

Come richiesto dalla norma del decreto legge, tali informazioni devono essere comunicate agli Enti per il tramite della "comunicazione unica", entro il termine di quindici giorni dalla data di accettazione della carica da parte del curatore fallimentare.

Con le altre Amministrazioni interessate è stato convenuto che i soggetti obbligati, i curatori fallimentari dunque, devono nel termine predetto comunicare i dati sopra evidenziati, necessari all'eventuale insinuazione al passivo del fallimento, utilizzando gli appositi moduli informatici occorrenti per le iscrizioni nel Registro delle imprese.

Quindi, se si tratta di società il modulo da utilizzare sarà il modulo S2, compilando il riquadro 20 (con codice "008 - Rapporti del curatore") aggiungendo l'intercalare P per le informazioni relative al curatore fallimentare, mentre se si tratta di imprese individuali il modulo da compilare sarà il modulo I2 del quale dovrà essere compilato il riquadro 31 (con codice "008 - Rapporti del curatore") sempre con l'aggiunta dell'intercalare P.

In entrambi i casi il soggetto obbligato non deve corrispondere l'imposta di bollo, ma deve versare il diritto di segreteria pari a €10,00.

Anche in questo caso il sistema informativo delle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento che approva le regole tecniche della "comunicazione unica", al termine della fase per il necessario adeguamento tecnico, invierà immediatamente alle altre Amministrazioni i dati necessari al fine dell'eventuale insinuazione al passivo del fallimento.

..... - OMISSIS -